

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1242

Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

06/10/2024 - 08:13

Indice

1. DDL S. 1242 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1242	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	12
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 140 (pom.) del 01/10/2024	13

1. DDL S. 1242 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1242

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1242

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BEVILACQUA**, **PATUANELLI** e **DI GIROLAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2024

Modifiche alla disciplina della *governance* della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha un obiettivo ambizioso ma quanto mai necessario e attuale, quello di liberare la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. dalle ingerenze del governo di turno, a tutela del pluralismo.

Il servizio pubblico, alla luce anche del recente regolamento (UE) n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla libertà e indipendenza della libertà dei media, il cosiddetto « *European Media Freedom Act* », per assolvere alla sua funzione di fornire a tutti i cittadini imparzialità e completezza d'informazione e tutela delle varie componenti della società, ha necessità di essere reso indipendente dalle ingerenze politiche attraverso due fondamentali accorgimenti.

Il primo riguarda il neutralizzare le cosiddette « porte girevoli », ovvero la possibilità che soggetti che abbiano ricoperto nel recente passato ruoli e incarichi politici a vari livelli trovino spazio all'interno del consiglio di amministrazione della RAI.

Il secondo è quello che, attraverso la previsione di entrate economiche certe, slega il servizio pubblico dalla dipendenza economica dall'esecutivo del momento.

L'articolo 1 interviene sulla modifica della *governance*, tra l'altro prevedendo la nomina del presidente da parte del Presidente della Repubblica, che lo sceglie tra persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività relative all'informazione, alla cultura o all'intrattenimento.

Dispone che l'amministratore delegato venga nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea, tra una rosa di cinque nomi candidati redatta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che verifica il possesso dei requisiti richiesti, a seguito di un invito a presentare candidature provviste di *curriculum vitae* del candidato e di un documento che illustri le proposte e i piani aziendali che il candidato vorrebbe perseguire durante il suo mandato.

Prevede che i tre membri nominati dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi per scrutinio segreto vengano scelti da una rosa di cinque nomi redatta per sorteggio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra candidati dotati di particolari competenze e che, qualora il Parlamento non completi la procedura entro trenta giorni, l'Autorità proceda con un nuovo sorteggio alla nomina degli stessi.

Aumenta, infine, il numero dei consiglieri eletti dai dipendenti RAI del Consiglio di amministrazione, disciplinando le modalità di voto.

Per evitare le cosiddette « porte girevoli » è previsto altresì che la carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che, negli ultimi dieci anni:

a) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato;

- b) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
- c) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- d) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale;
- e) ricoprono o abbiano ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici.

Inoltre il presidente, l'amministratore delegato e i membri del consiglio di amministrazione, al termine dell'incarico o a seguito di loro revoca, non possono ricoprire ruoli all'interno di governi nazionali per due anni. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

L'articolo 2 determina le modalità di finanziamento del servizio pubblico con uno stanziamento di entrate statali non inferiore a tre miliardi di euro annuali unitamente all'affidamento della concessione, tenuto conto del tasso di inflazione programmato e delle esigenze di sviluppo tecnologico, prevedendo conseguentemente l'abolizione del canone.

L'articolo 3 introduce il monitoraggio di cui al citato regolamento (UE) n. 2024/1083, che viene affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ne pubblica i risultati con cadenza annuale.

L'articolo 4 rende vincolante il parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi allo schema di contratto di servizio, adottato a maggioranza dei due terzi dei commissari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. in materia di governance)

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è composto da un presidente e da sei membri. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo »;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione dura sei anni senza possibilità di rielezione »;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che, negli ultimi dieci anni:

- a) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato;
- b) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
- c) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile

2014, n. 56;

d) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale;

e) ricoprono o abbiano ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici »;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Non possono essere nominati presidente, amministratore delegato o membri semplici del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni »;

e) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, che lo sceglie tra persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza, notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività relative all'informazione, alla cultura o all'intrattenimento. In caso di parità di voti all'interno del consiglio di amministrazione, il voto del presidente vale doppio. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega »;

f) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. I membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a), sono così individuati:

a) l'amministratore delegato è nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea tra una rosa di cinque candidati redatta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 9, 10 e 12, a seguito di un invito a presentare candidature provviste di curriculum vitae del candidato e di un documento che illustri le proposte e i piani aziendali che quest'ultimo vorrebbe perseguire durante il suo mandato;

b) tre membri sono eletti dal Parlamento in seduta comune, con scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. La rosa dei candidati è redatta con sorteggio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 9, 10 e 12, a seguito di un invito a presentare candidature provviste di curriculum vitae del candidato dal quale risultino i requisiti di competenza professionale nelle seguenti aree: 1) competenze economico-giuridiche, con esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale nei settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica; 2) competenze tecnico-scientifiche con esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura di cui alla

presente lettera, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procede ad un nuovo sorteggio di un nominativo tra i candidati dell'area di cui al n. 1), uno tra i candidati dell'area di cui al n. 2) e uno tra i candidati di entrambe le aree unitamente. I nomi così individuati completano il consiglio di amministrazione;

c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., scelti tra gli stessi dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi. Ognuno dei due membri così designati rappresenta una diversa categoria di lavoratori tra quelle impiegate all'interno dell'azienda »;

g) il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri:

a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet o attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina;

c) la composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la parità di genere e tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, e l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti »;

h) il comma 19 è sostituito dal seguente:

« 19. La revoca del presidente o dei membri del consiglio di amministrazione è deliberata eccezionalmente dall'assemblea ordinaria, qualora non vi siano più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni conformemente ai criteri stabiliti dal presente decreto. La revoca deve essere previamente notificata alla persona interessata e acquista efficacia a seguito di parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adottato con la maggioranza dei due terzi. Il provvedimento di revoca è impugnabile innanzi alla giurisdizione amministrativa. In caso di dimissioni o impedimento permanente i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura con cui sono stati nominati, ovvero entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 61 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

0. « Art. 61. - *(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)* - 1. Il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è assicurato dallo stanziamento di risorse statali determinate, unitamente all'affidamento della concessione e per tutta la sua durata, sulla scorta degli oneri sostenuti nell'anno solare precedente l'affidamento per la fornitura del suddetto servizio, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.

2. In ogni caso, le risorse statali minime da assegnare annualmente non possono risultare inferiori ai 3 miliardi di euro.

3. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando, in una contabilità separata, i ricavi derivanti da entrate pubbliche e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la

fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.

4. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 3 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla Parte IV, titolo III, Capo II, sezione IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi pubblici per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo ».

2. Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, riguardante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, è abrogato.

Art. 3.

(Esercizio di monitoraggio)

1. L'esercizio di monitoraggio di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ne pubblica i risultati con cadenza annuale.

Art. 4.

(Contratto di servizio)

1. Il parere allo schema di contratto di servizio espresso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato con la maggioranza dei due terzi ed è vincolante.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 140 (pom.) del 01/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2024

140ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti acquisiti nel corso delle audizioni svolte nonché i contributi pervenuti sul Testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. [29](#) e congiunti (Rigenerazione urbana) saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra i disegni di legge in titolo.

In particolare, il disegno di legge n. 162, d'iniziativa del senatore Gasparri, elimina la figura dell'amministratore delegato - la cui introduzione aveva costituito una delle novità più rilevanti della riforma della RAI attuata nella XVII legislatura con la legge n. 220 del 2015 - e ripristina quella del direttore generale.

La relazione illustrativa sottolinea che con il trasferimento dei poteri di gestione all'amministratore delegato è stata conferita un'autonomia decisionale più ampia di quella precedentemente riconosciuta

al direttore generale e che tale aumento dei poteri, pur giustificato all'epoca della riforma da esigenze di maggiore efficienza nella gestione aziendale, appare oggi eccessivo.

Nel ribadire la centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico e il suo ruolo come editore sostanziale della RAI - in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale - l'articolato procede dunque a novellare il Testo unico per la fornitura dei servizi di *media* audiovisivi, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021, per sostituire la figura dell'amministratore delegato con quella del direttore generale, al quale vengono attribuite le funzioni che aveva prima della legge del 2015. Al direttore generale - nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea - sono pertanto affidati la responsabilità della gestione aziendale per i profili di sua competenza nonché il compito di sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto. Tra gli altri compiti che egli è chiamato a svolgere, la relazione illustrativa sottolinea, in particolare, l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali di importo superiore a 2.582.284,50 euro. In base alla normativa vigente sono invece sottoposti al consiglio i contratti di importo superiore a 10 milioni di euro.

Il disegno di legge n. 199, d'iniziativa del senatore Nicita, propone invece un nuovo modello di *governance*, nel quale il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato - mediante una concessione di 12 anni e rinnovabile - a una Fondazione, (che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate), sulla base di un contratto di servizio.

La Fondazione - alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce le azioni della RAI - ha il compito di garantire l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; di verificare il valore pubblico della programmazione; di assicurare la gestione efficiente della RAI e di tutte le società controllate e di svolgere ogni altro compito o attività prevista dallo statuto ai sensi della legge.

Viene altresì individuato il patrimonio della Fondazione, totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ed è disciplinato nel dettaglio anche il funzionamento del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa, al quale sono affidate funzioni di indirizzo strategico nei riguardi della RAI, di individuazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento. L'organo è composto da dieci membri, di cui cinque eletti dalla Commissione di vigilanza RAI a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza Stato-regioni; due nominati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane; uno eletto dai dipendenti della RAI e delle società da questa controllate. Il presidente è scelto, a maggioranza assoluta, tra i componenti del consiglio di amministrazione.

La Commissione di vigilanza RAI, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta, con le medesime procedure, per l'intero consiglio di amministrazione della Fondazione in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.

La RAI è chiamata dunque a realizzare le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della Fondazione. Sono disciplinati, in maniera analoga a quanto previsto dalla legislazione vigente, i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione della RAI, composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione, nonché le funzioni dell'amministratore delegato, scelto al suo interno dal consiglio di amministrazione della RAI, sentito il parere del consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone altresì la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della RAI che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto. La revoca è disposta per l'intero consiglio di

amministrazione, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. La revoca acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione di vigilanza RAI.

Viene infine disposta l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, con la quale è disciplinata la procedura di dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI.

Il disegno di legge n. 631, d'iniziativa del senatore Martella, riproduce il contenuto del disegno di legge n. 199, al quale apporta modifiche di carattere prevalentemente formale. Dal punto di vista sostanziale, è prevista però una diversa composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione, che consta di 11 membri, invece di 10, essendo previsto un membro ulteriore nominato dall'Accademia nazionale dei Lincei. Inoltre, i 5 membri di nomina parlamentare non sono eletti dalla Commissione di vigilanza RAI, come previsto dal disegno di legge n. 199, bensì nominati con determinazione adottata dai Presidenti di Senato e Camera, d'intesa tra loro.

L'oratore passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 611, d'iniziativa dei senatori Bizzotto, Romeo, Bergesio e altri, che introduce nel Testo unico una nuova definizione di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, inteso come servizio pubblico indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali e individua in maniera dettagliata i programmi di pubblico interesse.

Si prevede inoltre l'inserimento di una specifica dicitura che renda immediatamente riconoscibili per i telespettatori le trasmissioni finanziate dal canone e si dispone che un canale sia interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale e che in esso non possano essere trasmessi spot pubblicitari o televendite di alcun tipo.

Vengono poi integrati i compiti del servizio pubblico, prevedendo: che siano effettuate trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue locali delle regioni; che la società concessionaria sia articolata in una o più sedi nazionali e in sedi per ciascuna regione; che i centri di produzione decentrati realizzino trasmissioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni. La RAI è inoltre tenuta a collaborare con gli altri operatori nazionali e regionali su temi e aspetti di interesse locale.

L'articolato dispone anche che il servizio pubblico debba garantire il rispetto non solo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 45 del Testo unico, ma anche degli eventuali ulteriori limiti di affollamento pubblicitario, anche con riferimento a ciascun canale, previsti nel contratto nazionale di servizio.

Ulteriori disposizioni incidono sulla disciplina del finanziamento del servizio pubblico. Tra l'altro, viene introdotto l'obbligo di pubblicazione annuale del rendiconto delle attività finanziate dal canone e si prevede che il 10 per cento dei proventi del canone venga destinato alla produzione e allo sviluppo delle sedi regionali.

L'importo del canone è poi ridotto del 20 per cento ogni anno rispetto all'ammontare previsto nell'anno 2022, fino al suo totale azzeramento in cinque anni. Con la medesima cadenza annuale, la RAI deve individuare quali canali televisivi trasferire sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda la *governance* della RAI, le modifiche rispetto alla normativa vigente consistono innanzitutto - oltre all'eliminazione della previsione che affida la concessione del servizio pubblico alla RAI fino al 30 aprile 2027 - nell'estensione a dodici anni della durata temporale della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e nel prolungamento a cinque anni del mandato dei membri del consiglio di amministrazione.

In relazione ad essi, un'ulteriore novità riguarda le modalità di nomina: il presidente e l'amministratore delegato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza RAI (espresso a maggioranza dei due terzi per il Presidente). Degli altri cinque membri, quattro sono eletti dalla Commissione di vigilanza RAI a maggioranza dei due terzi, e uno è designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI.

Il provvedimento introduce infine il divieto di esternalizzare più del 30 per cento della produzione di programmi, realizzazione di servizi o organizzazione di trasmissioni ed eventi trasmessi sulle reti nazionali.

Da ultimo, il disegno di legge n. 1242, d'iniziativa dei senatori Bevilacqua, Patuanelli e Di Girolamo, apporta in primo luogo una serie di modifiche alla *governance* della RAI, prevedendo che il consiglio di amministrazione sia composto dal presidente - nominato con decreto del Presidente della Repubblica e il cui voto vale doppio in caso di parità - e sei membri, così individuati: l'amministratore delegato è nominato a maggioranza dei due terzi dalla Commissione di vigilanza RAI tra una rosa di cinque candidati predisposta dall'AGCOM a seguito di un invito a presentare candidature; tre membri sono eletti dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi nell'ambito di una rosa redatta con sorteggio dall'AGCOM a seguito di un invito a presentare candidature; due membri sono designati dall'assemblea dei dipendenti RAI. Il mandato del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è quindi esteso a 6 anni, ma senza possibilità di rielezione.

Viene anche resa più rigorosa la disciplina delle cause di ineleggibilità o decadenza dei membri del consiglio di amministrazione, estendendola a chi abbia ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici e prevedendo che le cause di ineleggibilità operino per dieci anni invece che per uno, come attualmente previsto.

Il disegno di legge abolisce altresì il canone Rai e prevede che il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia assicurato dallo stanziamento di risorse statali determinate, unitamente all'affidamento della concessione e per tutta la sua durata, sulla scorta degli oneri sostenuti nell'anno solare precedente l'affidamento per la fornitura del suddetto servizio, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. In ogni caso, le risorse statali minime da assegnare annualmente non possono risultare inferiori ai 3 miliardi di euro. Viene poi affidato all'AGCOM l'esercizio del monitoraggio sul mercato dei servizi di *media* di cui all'articolo 26 del regolamento europeo che istituisce un quadro comune per i servizi di *media* nell'ambito del mercato interno (*European Media Freedom Act*).

Infine, si prevede che il parere della Commissione di vigilanza RAI sullo schema di contratto di servizio sia adottato con la maggioranza dei due terzi e sia vincolante.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXXXII, n. 1) Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) osservando preliminarmente che il documento rappresenta il primo Piano strutturale di bilancio di medio termine elaborato ai sensi della disciplina economica dell'Unione europea recentemente entrata in vigore.

Nella premessa del Piano, il Ministro dell'economia e delle finanze ricorda che nel corso della lunga trattativa che ha portato alla definizione della nuova *governance* economica europea, il Governo ha sostenuto l'esigenza di assicurare maggiori spazi di bilancio per gli investimenti e la sicurezza nazionale, ritenendo che la proposta originaria della Commissione fosse più che sufficiente ad assicurare la sostenibilità della finanza pubblica senza dover sovrapporre ad essa ulteriori salvaguardie mutate dal vecchio Patto di stabilità. La soluzione di compromesso raggiunta a ventisette ha prodotto un insieme di regole assai complesso non solo a livello comunicativo, ma anche tecnico. Inoltre, non è stata risolta la questione della postura di politica di bilancio a livello di Unione europea e area euro. Data l'esigenza per gli Stati membri con elevato debito pubblico di seguire politiche di riduzione dei rispettivi deficit, la postura della politica di bilancio dell'insieme dei Paesi europei potrebbe risultare restrittiva a fronte di sfide tecnologiche e ambientali a cui le altre potenze economiche continuano a rispondere con un ampio utilizzo di risorse pubbliche. Cionondimeno, le nuove regole europee segnano un miglioramento rispetto al vecchio patto di stabilità in termini di gradualità dell'aggiustamento di bilancio, di anti-ciclicità, di orizzonte di programmazione e di integrazione tra le varie componenti della politica economica.

Nel dettaglio, la traiettoria di spesa netta del Piano è caratterizzata da un tasso di crescita più basso rispetto a quello della Commissione nel 2025 (1,3 contro 1,6 per cento) e lievemente più elevato nel quadriennio successivo (1,7 per cento in media contro 1,5 per cento per la Commissione). Nelle proiezioni del Governo, tuttavia, il saldo primario strutturale è molto migliore già nel 2024 (-0,5 per

cento del PIL contro -1,1 per cento della Commissione) e raggiunge, come detto, il 2,2 per cento nel 2029, contro il 2,1 per cento stimato dalla Commissione.

I corrispondenti saldi nominali (indebitamento netto della PA) dello scenario programmatico migliorano dal -3,8 per cento del PIL di quest'anno al -3,3 per cento nel 2025, al -2,8 per cento nel 2026, al -2,6 per cento nel 2027 e poi fino al -1,8 per cento nel 2029. I deficit nominali previsti per gli anni 2024-2026 sono inferiori a quelli dello scenario a legislazione vigente del DEF di aprile.

Lo spazio fiscale risultante tra andamenti del saldo nominale primario e quello a legislazione vigente è finalizzato al finanziamento delle politiche invariate e delle nuove misure che il Governo intende adottare. Altri interventi saranno finanziati con risorse derivanti dall'adempimento collaborativo e da altre misure di contrasto dell'evasione fiscale, nonché da misure di contenimento delle uscite.

Il Governo conferma e rende strutturale gli effetti del cuneo fiscale sui redditi da lavoro dipendente fino a 35 mila euro e l'accorpamento delle aliquote IRPEF su tre scaglioni già in vigore quest'anno. Gli effetti del cuneo assumeranno una nuova fisionomia al fine di raggiungere il medesimo obiettivo senza ulteriori tensioni sul piano della spesa pluriennale. Le politiche invariate comprendono anche le risorse necessarie al rinnovo dei contratti pubblici, al finanziamento di misure per favorire la natalità e al rifinanziamento delle missioni di pace.

L'Esecutivo si impegna altresì a salvaguardare il livello della spesa sanitaria assicurandone una crescita superiore a quella dell'aggregato di spesa netta. Per gli anni successivi al 2026, verranno anche stanziati le risorse necessarie a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR. Viene confermato, inoltre, l'obiettivo di sostenere la spesa sanitaria. Per gli anni successivi al 2026, saranno anche stanziati le risorse necessarie a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR.

Inoltre, tenendo conto della revisione del PIL nominale operata dall'Istat, nonché di nuovi dati di debito di fonte Banca d'Italia, il rapporto debito/PIL a fine 2023 scende al 134,8 per cento, dal 137,3 per cento precedentemente stimato.

Gli introiti da dismissioni, i proventi ETS nella disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze e altre sopravvenienze contribuiranno alla riduzione del debito pubblico quest'anno e nel corso del prossimo triennio. Tuttavia, la discesa del rapporto tra debito pubblico e PIL nei prossimi anni, soprattutto nel periodo 2024-2026, sarà frenata dall'impatto sul fabbisogno di cassa dello Stato delle compensazioni d'imposta legate ai superbonus edilizi introdotti a partire dal 2020. Le previsioni del Piano scontano, pertanto, un moderato aumento del rapporto debito/PIL fino al 2026, che negli anni successivi sarà seguito da una discesa in linea con le nuove regole.

Il documento segnala poi che la sfida più grande per il Paese è rappresentata dall'elevato stock di debito pubblico e dal relativo onere per interessi. Questi fattori hanno infatti spiazzato ogni margine per disegnare politiche pubbliche di sostegno alla crescita negli ultimi decenni. Gli spazi, sia pur limitati, per gli investimenti pubblici concessi dal Piano dal 2027 e una politica di bilancio prudente e credibile sono due elementi cruciali per aggredire il fardello del debito e della spesa per interessi, alleggerendolo in modo strutturale.

Viene sottolineata anche la necessità di affrontare le altre sfide sul campo delle transizioni ambientale, energetica e tecnologica, che richiederanno ingenti risorse che in parte saranno di origine pubblica, in parte saranno invece reperite grazie a un'azione strutturale finalizzata a rimuovere gli ostacoli alla mobilitazione dei capitali privati. A tal fine, particolare attenzione rivestiranno le riforme e gli investimenti volti al miglioramento della qualità delle istituzioni e dell'ambiente imprenditoriale, quali condizioni necessarie per attrarre investimenti e migliorare il benessere economico e sociale di imprese e individui. Tali misure saranno fondamentali, inoltre, per accelerare le altre politiche, di carattere settoriale, che andranno a perseguire le priorità strategiche nazionali ed europee.

Stante quanto precede, la prima parte del programma di riforma si sofferma, in maniera particolare, sulle azioni che verranno intraprese in materia di giustizia, pubblica amministrazione, digitalizzazione, concorrenza, ambiente imprenditoriale e fisco.

L'oratore procede quindi alla disamina dei profili di interesse per l'8ª Commissione. Sotto questo

aspetto si prevede, innanzitutto, di utilizzare il riordino delle spese fiscali (*tax expenditures*) in determinati ambiti di tassazione, come l'allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina e/o politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica, come leva strategica per conseguire simultaneamente gli obiettivi di incremento dell'efficienza del sistema fiscale italiano e sostegno al pieno raggiungimento della strategia di transizione energetica e ambientale a livello europeo e nazionale.

Per quanto concerne la concorrenza, mentre la legge annuale per la concorrenza del 2026 si concentrerà sulla riduzione dei limiti orari per il commercio al dettaglio e dei vincoli alle promozioni di vendita, nel periodo 2027-2029, le leggi annuali prevedranno, tra l'altro, interventi nei trasporti ferroviari in particolare regionali, nel servizio postale e nell'energia idroelettrica.

Il Governo afferma infine di voler estendere e rafforzare i programmi di supporto alle tecnologie emergenti, nel solco delle misure PNRR già attivate e in coerenza con il documento '*Made in Italy 2030*'. Tra questi programmi rientra, ad esempio, il Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*, istituito dalla legge di bilancio per il 2019.

Nell'ambito della seconda parte del programma di riforma, due ampi capitoli sono quindi dedicati, rispettivamente alla transizione verde, sicurezza energetica e protezione ambientale, da un lato, e alle strategie del Paese per la transizione digitale, dall'altro.

A completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo conferma inoltre, quali collegati alla decisione di bilancio, i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico e indica altresì, quali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2025, vari provvedimenti aventi ad oggetto materie di interesse della 8ª Commissione, quali: i diritti audiovisivi; l'economia del mare; la cattura e lo stoccaggio della CO₂; l'idrogeno; l'energia nucleare; il mercato del gas naturale e la riduzione delle emissioni di metano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 201](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli importi dei contributi dello Stato in favore degli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di cui alla tabella A allegata alla medesima legge sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto di tali stanziamenti è quindi effettuato annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Il riparto deve essere altresì disposto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale e internazionale nonché degli enti per la gestione dei parchi.

Procede quindi alla disamina dell'atto del governo iscritto all'ordine del giorno, che provvede a ripartire lo stanziamento di cui al capitolo 1551, piano gestionale 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'esercizio finanziario 2024, risultante pari a 3.897.293 euro con una riduzione, operata dalla legge di bilancio per il 2024, di 205.120 euro rispetto a quanto previsto negli anni precedenti.

Nel dettaglio, agli enti parco nazionali sono destinati complessivamente euro 1.770.800 (in diminuzione di 117.200 euro rispetto allo scorso anno). La relazione di accompagnamento dà conto della procedura di riparto tra i vari enti, sottolineando che essa è stata elaborata sulla base di tre parametri: superficie occupata da ciascun parco; superfici delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1); numero dei Comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun parco.

Sulla base di tale procedura, gli enti risultano suddivisi in tre fasce, i cui componenti beneficiano ciascuno, rispettivamente, di 96.900 euro, di 79.800 euro o di 60.800 euro. Le risorse in esame dovranno essere destinate alla prosecuzione dell'azione di monitoraggio degli impollinatori selvatici, in linea con quanto prescritto dalla Direttiva ministeriale per la conservazione della biodiversità rivolta ai parchi naturali e alle aree marine protette, adottata il 5 settembre 2024.

Alle aree marine protette sono invece destinati complessivamente 856.100 euro (64.900 in meno rispetto allo scorso anno). In particolare, alle aree marine protette che costituiscono altresì aree specialmente protette di importanza mediterranea ai sensi della Convenzione di Barcellona del 1978 sono assegnati 47.800 euro ciascuna. Alle aree marine protette che invece non rientrano nella Lista ASPIM sono assegnati 18.350 euro ciascuna.

Le somme in questione dovranno essere destinate alla prosecuzione dell'attività di monitoraggio dell'habitat coralligeno e di stima del disvalore economico generato su tale habitat dall'impatto dell'attività di pesca, nonché all'avvio di attività finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al fine di elaborare strategie e piani di adattamento, a disposizione delle aree marine protette, per avviare misure di gestione che possono essere funzionali alla mitigazione degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici.

Al Fondo di premialità sono quindi riservati 9.393 euro (a fronte dei 44.413 euro previsti lo scorso anno). Secondo la relazione di accompagnamento, tale somma è da destinare agli enti parco che avranno rispettato termini e modalità previsti e raggiunto un buono stato di avanzamento dei progetti (con riferimento all'attuazione di modalità compatibili con la valorizzazione degli ecosistemi di interesse agricolo attraverso l'esercizio di attività condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale) ovvero per la compensazione di eventuali accantonamenti operati sul capitolo 1551, piano gestionale 2, ovvero per ogni maggior onere o risparmio di spesa dovuto al calcolo in valuta dei trasferimenti obbligatori destinati alle Convenzioni internazionali.

Aumentano invece le risorse destinate agli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alla Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie e alla Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES), che passano dai 429.000 euro dell'anno scorso ai 441.000 euro di quest'anno.

La somma restante - invariata rispetto agli anni precedenti - è ripartita tra tre parchi minerari: il Parco delle colline metallifere grossetane (300.000 euro); il Parco delle miniere dell'Amiata (300.000 euro) e il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna (220.000 euro). La relazione di accompagnamento riferisce che per tali soggetti si è ritenuto di non procedere ad un taglio delle risorse, in quanto le somme risultano non aggiornate dal 2010. La relazione evidenzia inoltre che tali parchi - istituiti con decreto ministeriale, per effetto di apposite disposizioni normative - non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati, al fine di garantire la continuità della loro azione, a partire dall'esercizio 2004, compatibilmente con le necessità riferite agli enti parco nazionali e alle aree marine protette, sono state individuate le quote finanziabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del dottor Lorenzo Viviani a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre ([n. 53](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991), gli Enti parco nazionali hanno personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 9, la rappresentanza legale dell'Ente parco è esercitata dal Presidente, che coordina l'attività dell'Ente, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio

direttivo nella seduta successiva.

Il Presidente è quindi nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.

La lettera di trasmissione della proposta di nomina precisa quindi che, nell'ambito della terna proposta dal Ministro dell'ambiente è stata espressa la formale intesa, da parte del Presidente della Regione Liguria, sulla persona del dottor Lorenzo Viviani, di cui viene allegato il *curriculum* professionale. Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), osservando che evidenti ragioni di opportunità politica imporrebbero di attendere l'esito delle imminenti elezioni regionali (che avranno luogo il 27 ed il 28 di ottobre), prima di procedere alla nomina in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.